



PROVINCIA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE Prot. n. 40536-11

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DI UN IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E DELL'ART. 23 DELLA L.R. 3/2000. DITTA GIGLIO SRL (P.IVA 01520440098). SEDE LEGALE: VIA TRIESTINA - TORRE DI MOSTO (VE). SEDE IMPIANTO: VIA TRIESTINA -TORRE DI MOSTO (VE).

Determina N. 1196/2011

Responsabile del Procedimento: MEMOLI SOFIA
Responsabile dell'Istruttoria: RANIERI MARIA

IL DIRIGENTE AMBIENTE

Visto che:

con prot. n. 67408 del 08.11.2010 la ditta Giglio Srl ha presentato istanza di approvazione progetto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 per l'impianto sito in via Triestina - Torre di Mosto (VE), per le operazioni dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

con nota prot. 77755 del 16.12.2010 è stato richiesto il parere all'Osservatorio Suoli e Rifiuti dell'ARPAV ai sensi dell'art. 16 della L.R. 16.02.2010 n. 11;

con nota prot. 77690 del 16.12.2010 è stata comunicata alla ditta la sospensione dei termini del procedimento sino all'acquisizione della deliberazione del Consiglio Provinciale in merito all'istanza ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11/2010;

con nota acquisita con prot. 4207 del 24.01.2011 l'Osservatorio Suoli e Rifiuti dell'ARPAV ha espresso parere favorevole relativamente al progetto presentato;

con Deliberazione n. 2011/17 del 02.03.2011 del Consiglio Provinciale di accertamento ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11/2010 è stata accertata l'indispensabilità del progetto presentato dalla ditta Giglio Srl;

con nota del 21.03.2011 acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. 18265 del 22.03.2011 la ditta Giglio Srl ha presentato alcune integrazioni all'istanza;

con nota prot. 19762 del 28.03.2011 è stata comunicata alla ditta la riapertura dei termini del procedimento;

in data 14.04.2011, come da verbale al prot. n. 34442 del 20.05.2011, è stata svolta una riunione tecnica per la valutazione del progetto presentato, convocata con nota prot. 222139 del 05.04.2011;

con nota prot. 28168 del 28.04.2011 la ditta Giglio Srl ha presentato la documentazione integrativa richiesta in sede di riunione tecnica;

con nota prot. 31376 del 10.05.2011 il Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia ha inviato le proprie osservazioni in merito all'impatto acustico;

con prot. 32649 del 16.05.2011 è stata accolta l'asseverazione di non incidenza presentata dalla ditta Giglio Srl in merito all'istanza in oggetto;

nella seduta del 23.05.2011 la C.T.P.A., di verbale prot. 36876 del 31.05.2011, opportunamente integrata, che attiva le funzioni di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, ha espresso, per quanto di competenza, parere *favorevole con prescrizioni* alla richiesta presentata;

in data 04.11.2010, con nota acquisita con prot. n. n. 67401 del 08.11.2010 la ditta Giglio Srl ha presentato comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al D.M. 05/02/1998, da svolgersi presso

l'impianto situato in Via Triestina snc - Torre di Mosto per l'attività di sola messa in riserva di rifiuti codificati con CER 16 08 01 (par. 5.5 dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i.);

con nota prot. 19790 del 28.03.2011 la ditta Giglio Srl è stata iscritta al n. 459 del Registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/2006 per l'impianto sito in Torre di Mosto - via Triestina snc;

la L.R. n. 3/2000 integra e modifica la legge regionale 16 aprile 1985 n. 33;

la L.R. n. 20/2007 ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;

l'art. 16 della L.R. 11/2010 prevede che nelle more dell'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali "non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, né concesse autorizzazioni all'esercizio di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in assenza di una deliberazione del consiglio provinciale competente per il territorio, previo parere dell'Osservatorio rifiuti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Veneto, che accerti l'indispensabilità degli impianti stessi ai fini dello smaltimento o recupero, in ragione dell'osservanza del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento prescritto dall'art. 11, commi 1 e 2, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e dell'articolo 199, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"

il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. reca "Norme in Materia Ambientale";

il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina in particolare le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti";

la D.G.R.V. n. 2528 del 14.07.1999 detta norme in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;

il D.M. 18.02.2011 n. 52 disciplina il regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/2006, n. 152 e dell'art. 14-bis del D.L. 01/07/2009, n. 78, convertito, con modificazione dalla legge 03/08/2009, n. 102.

il D.M. 26.05.2011 proroga il termine di cui all'art. 12 c. 2 del decreto 17.12.2009 recante l'istituzione del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti;

Visto inoltre che

con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 di Verbale del 24.02.2005, sono stati stabiliti i requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni provinciali per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;

con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

con deliberazione della Giunta della Provincia di Venezia n. 2008/00068 del 01.04.2008 è stata definita la disciplina delle garanzie finanziarie da prestarsi a favore della Provincia da parte dei soggetti autorizzati alle attività di gestione dei rifiuti;

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 230 del 29.12.2010 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano la Provincia verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale.

Visto infine che

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della legge 15 maggio 1997 n. 127;

il competente ufficio di questa Provincia ha svolto un'istruttoria su quanto richiesto;

si ritiene di far proprio il parere della C.T.P.A. nella seduta del 23.05.2011;

non sussistono impedimenti al rilascio dell'approvazione del progetto presentato

DETERMINA

Art 1) E' approvato, ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo 152/2006 e ai sensi dell'art. 23 della L.R. 3/2000, il progetto presentato dalla ditta **Giglio Srl (p.iva 01520440098)**, per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi da realizzarsi nel comune di Torre di Mosto VE in via Triestina, per lo svolgimento delle seguenti operazioni dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

R13: messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto e per i rifiuti prodotti dall'attività;

- R12:** "scambio di rifiuti" consistente nella separazione del rivestimento metallico del catalizzatore e nella successiva triturazione del monolita interno.
- nelle aree identificate nella **planimetria** allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- Art 2) L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di ritiro del presente provvedimento apposta in calce allo stesso.
- Art 3) La Ditta, con anticipo di almeno **30 giorni** rispetto alla data prevista per l'avvio dell'impianto, deve prestare le garanzie finanziarie ai sensi del DLgs 152/2006, LR 3/2000, la DGRV n. 2528/99 e la delibera di Giunta provinciale del 01.04.2008, n. 68. La fideiussione deve essere prestata mediante contratto obbligatoriamente conforme al fac-simile consegnato contestualmente al presente provvedimento. In caso di fideiussione o polizza fideiussoria emessa entro la data del 31.12.2011 l'importo complessivo è di € **4.281,22 = euro quattromiladuecentoottantuno/22**; diversamente tale importo dovrà essere rivalutato secondo il coefficiente di rivalutazione monetaria annua all'ultimo anno disponibile.
- Art 4) La fideiussione andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta dalla Provincia di Venezia, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.
- Art 5) Dovrà inoltre essere trasmessa, per conoscenza dell'avvenuto adempimento, copia della polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento per l'importo di € **516.456,90 = euro cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasei/90**.
- Art 6) L'avvio dell'esercizio provvisorio a seguito dell'approvazione del progetto di cui al presente provvedimento è subordinato alla preventiva formale accettazione, da parte della Provincia di Venezia, della fideiussione prestata, nonché alla presentazione di quanto altro previsto all'art. 25 della LR 3/2000:
- dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato;
 - collaudo di tutte le aree di stoccaggio autorizzate effettuato da professionista abilitato, diverso dal progettista e dal direttore/esecutore dei lavori;
 - data di avvio dell'impianto;
 - il nominativo del tecnico responsabile, con lettera di accettazione sottoscritta da parte dell'interessato la cui firma sia stata autenticata nei modi di legge, indicando le generalità complete ed i requisiti posseduti in accordo con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale, del 20/04/2006;
- Art 7)** **Entro 180 giorni** dall'avvio dell'esercizio provvisorio, la ditta dovrà presentare a questa Amministrazione istanza di autorizzazione all'esercizio, allegando il collaudo tecnico funzionale di cui all'art. 25 della L.R. 3/2000, redatto da professionista abilitato diverso dal progettista o direttore/esecutore dei lavori, specificando altresì le verifiche effettuate per attestare il rispetto di quanto indicato alle lettere a) - g) del comma 8 dell'art. 25 della L.R. 3/2000.
- Art 8) In particolare, in sede di collaudo funzionale la ditta dovrà attestare che i livelli sonori prodotti dalla nuova attività rispettino i valori limite assoluti di immissione ed emissione nonché i limiti differenziali presso i ricettori.
- Art 9) La ditta dovrà allegare all'istanza di autorizzazione all'esercizio copia del contratto di affitto dell'immobile ove verrà effettuata l'attività della durata di almeno 10 anni.
- Art 10) L'impianto non potrà essere avviato in assenza della certificazione dell'assunto rispetto di tutte le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, insediamenti insalubri, sicurezza, prevenzione incendi; rischi di incidenti rilevanti, ove necessario, e in caso diverso una dichiarazione di non assoggettabilità.
- Art 11) Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005.
- Art 12) Il tecnico responsabile dovrà possedere i requisiti in accordo con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006. Dovrà essere comunicato tempestivamente l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, indicando le generalità complete e titoli professionali posseduti con lettera di accettazione sottoscritta da parte dell'interessato la cui firma sia stata autenticata nei modi di legge, in accordo con la succitata deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006.
- Art 13) Nell'esercizio provvisorio, la ditta Giglio Srl ha l'obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni.
- Art 14) Le tipologie di rifiuti conferibili presso l'impianto e le operazioni consentite nelle aree specificate nella planimetria allegata, sono quelle individuate nella seguente tabella.

Codice CER	Descrizione	Causale di recupero
16 08 01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	R12 - R13

- Art 15) La capacità complessiva istantanea della messa in riserva dei rifiuti conferiti in impianto (R13), dei rifiuti sottoposti a selezione e cernita ed in attesa di successiva lavorazione, dei rifiuti sottoposti a selezione e

- cernita da inviare ad impianti terzi, e dello stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'impianto (R13), non può superare le **30 tonnellate**, (di cui al massimo 20 tonnellate prodotte in impianto).
- Art 16) La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per l'operazione di selezione e cernita (R12) non può superare le **3 tonnellate/giorno**, e le **825 tonnellate/anno**.
- Art 17) I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente art. 15), sono quelli sotto elencati:

Codice CER	Descrizione
19 12 02	Metalli ferrosi (rivestimento metallico del catalizzatore)
19 10 06	Altre frazioni diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05 (monolita interno triturato)

- Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco riportato nel presente articolo, potranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo individuato all'art. 15), dando comunicazione alla Provincia a mezzo fax entro 48 ore dal momento in cui vengono generati
- Art 18) Sia il campionamento che le analisi sui rifiuti devono essere eseguiti da un laboratorio accreditato.
- Art 19) La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- Art 20) L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
- Art 21) Le aree di stoccaggio dei rifiuti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
- Art 22) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- Art 23) I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
- Art 24) I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
- Art 25) I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
- Art 26) I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Provincia, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
- Art 27) I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
- Art 28) La ditta Giglio Srl dovrà conservare in impianto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la documentazione relativa alla valutazione del rischio per l'utilizzo del trituratore/frantumatore e alla valutazione delle atmosfere esplosive dovute alla ricarica dei mezzi elettrici.
- Art 29) Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.
- Art 30) L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
- Art 31) Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- Art 32) Dovrà essere comunicata, via fax, entro 48 ore a questa Provincia ed alla Provincia di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.

- Art 33) Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità.
- Art 34) Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- Art 35) Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" relativa ai rifiuti in ingresso all'impianto.
- Art 36) Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- Art 37) In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente.
- Art 38) E' fatto obbligo alla ditta di rispettare, inoltre, le seguenti prescrizioni:
- dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere;
 - dovrà essere lasciata indenne la Provincia di Venezia da qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dall'attività di gestione di rifiuti dell'impianto;
 - dovranno essere rispettati e/o indennizzati i diritti e gli interessi in qualunque modo preesistenti o acquisiti da soggetti pubblici o privati nell'area interessata;
- Art 39) Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite fax, a questa amministrazione, nonché al comune di Torre di Mosto (VE) e all'ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- Art 40) L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- Art 41) Entro il 30° giorno successivo ad ogni rinnovo, dovrà pervenire alla questa Amministrazione copia del contratto di Assicurazione RCi.
- Art 42) L'iscrizione della ditta Giglio Srl al n. 459 al registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti è cancellata a far data dall'avvio dell'esercizio provvisorio
- Art 43) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- Art 44) Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Giglio Srl e trasmesso alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV, al Comune di Torre di Mosto, all'ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Treviso e all'AATO Venezia Ambiente.

La presente copia composta di n. 6
pagine è conforme all'originale informatico,
sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR
445/2000.
Venezia, il 14 GIU. 2011

Il funzionario tecnico



IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

CONSEGNATO IL 16 GIU. 2011